



Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE CIVILE**  
Sez. II, 31 dicembre 2014, n. 27559

**Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Adozione con riferimento alle “altre ipotesi di reato” di cui all’art. 223, terzo comma, c.s. - Atto dovuto - Accertamento degli elementi costitutivi del reato o indagine sull’elemento psicologico dell’agente - Esclusione - Fattispecie in tema di omissione di soccorso.**

*Il provvedimento di sospensione della patente previsto dall’art. 189 cod. strada, adottato in relazione alle “altre ipotesi di reato” ex art. 223, terzo comma, cod. strada, tra cui quella di omissione di soccorso, costituisce misura provvisoria di polizia volta cautelatamente ad impedire che il conducente costituisca fonte di pericolo per la circolazione in previsione dell’irrogazione della sanzione della sospensione o della revoca della patente, sicché integra gli estremi dell’atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla durata della misura e che prescinde dall’accertamento degli elementi costitutivi del reato e da ogni indagine sull’elemento psicologico, dovendo l’autorità amministrativa verificare soltanto che la violazione contestata rientri tra quelle previste. (Cass. Civ., sez. II, 31 dicembre 2014, n. 27559) – [Riv-1505P445] (Artt. 189, 223 cs.)*

### **Svolgimento del processo**

A. T. proponeva innanzi al Giudice di pace di Udine opposizione ex artt. 205 e 223 c.d.s., avverso il decreto di sospensione della patente di guida, per la durata di anni uno e mesi sei, emesso dal Prefetto di Udine per la violazione dell’art. 189 c.d.s., commi 1 e 7, per aver omesso di prestare soccorso ad un ciclista da lui tamponato.

Resistendo la Prefettura, il giudice adito rigettava l’opposizione.

Tale sentenza era confermata dal Tribunale di Trieste, adito quale giudice d’appello, sebbene sulla base di una diversa motivazione.

Riteneva, infatti, il giudice di secondo grado che il decreto di sospensione della patente di guida fosse stato emesso in presenza di fondati elementi di responsabilità del Trivelli, quantomeno a titolo di colpa. Infatti, dalla documentazione prodotta era emerso che a seguito dell’urto l’autovettura dell’appellante aveva riportato, tra l’altro, un’ampia lacerazione del pneumatico anteriore destro, abrasioni del parafango anteriore destro e perdita dello specchietto retrovisore laterale stesso lato. Elementi, questi, che avevano valenza indiziaria circa la responsabilità penale del Trivelli, e che pertanto rendevano il provvedimento impugnato esente da censure.

Per la cassazione di tale sentenza A. T. propone ricorso, affidato a due motivi successivamente illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine.

### **Motivi della decisione**



- 2 -

1. - Preliminarmente va respinta l'eccezione dell'Avvocatura generale dello Stato intesa alla declaratoria di nullità della notificazione del ricorso, siccome effettuata presso l'Avvocatura distrettuale di Trieste invece che presso quella generale, in violazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11.

Infatti, il principio generale sancito dall'art. 156 c.p.c., per cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato, è applicabile anche alle notificazioni concernenti le amministrazioni dello Stato e soggetti equiparati ai fini della rappresentanza in giudizio; ne consegue che la nullità del ricorso per cassazione nei confronti di un'amministrazione dello Stato eseguita presso l'Avvocatura distrettuale nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha emesso la sentenza impugnata - anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, a norma del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11 - è sanata dalla costituzione dell'amministrazione medesima mediante la notifica ed il deposito del controricorso (v. Cass. nn. 6900/96, 10959/05, 4755/94, 1721/80 e 4143/78).

Ed è quanto verificatosi nel caso di specie.

2. - Col primo motivo di ricorso, corredato da quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 189 c.d.s., in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c.

Sostiene che il giudice d'appello ha ritenuto che il provvedimento sanzionatorio impugnato fosse fondato quanto meno in relazione all'ipotesi dell'omissione colposa di soccorso, senza considerare che il reato di cui alla citata norma prevede la sola ipotesi dolosa.

3. - Il motivo, anch'esso completato da quesito di diritto, espone la violazione degli artt. 223 e 189 c.d.s., in relazione al n. 5 (sic) dell'art. 360 c.p.c.

Al fine di valutare correttamente la sussistenza dei presupposti del provvedimento prefettizio impugnato, il Tribunale avrebbe dovuto assumere le prove testimoniali richieste in primo grado e riproposte nell'atto d'appello (prove il cui capitolato parte ricorrente trascrive nel ricorso).

4. - I due motivi, da esaminare congiuntamente per la premessa giuridica che sottendono, sono infondati, ancorché per ragioni diverse da quelle svolte nella sentenza impugnata, di cui s'impone, pertanto, la correzione ai sensi dell'art. 384, ultimo comma c.p.c. nei termini che seguono.

4.1. - Entrambi i motivi di ricorso disattendono ciò, che il provvedimento di sospensione provvisoria della patente previsto dall'art. 189 c.d.s. e adottato con riferimento alle "altre ipotesi di reato" di cui all'art. 223 comma terzo stesso codice (tra cui quella di omissione di soccorso), integra gli estremi dell'atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla durata della misura, e da cui esula ogni valutazione sull'elemento soggettivo, essendo consentito al Prefetto il solo accertamento che la violazione contestata rientri fra i reati previsti dalla norma citata. Del tutto indipendente dalla prognosi sull'accertamento della responsabilità penale del soggetto utente della strada, il provvedimento in questione ha natura di misura provvisoria di polizia a contenuto cautelare. Essa prescinde, per sua stessa definizione, dall'accertamento dell'illecito penale nei suoi

- 3 -

elementi costitutivi, in quanto, essendo strumentale all'applicazione della sanzione della sospensione o della revoca, è volta ad impedire nel frattempo al conducente di costituire fonte di ulteriori pericoli per la circolazione (così, Cass. n. 10176/01, non massimata).

È del tutto irrilevante, pertanto, l'errore argomentativo contenuto nella sentenza impugnata (che si è spinta a valutare la probabile esistenza della responsabilità penale del ricorrente), così come privo di conseguenze di sorta ai fini in questione è l'esito del processo penale svoltosi a carico del T., documentato dalla sentenza d'assoluzione allegata in copia alla memoria ex art. 378 c.p.c., di parte ricorrente.

In disparte l'inammissibilità della produzione (non consentita con la memoria illustrativa del ricorso, con la quale può prodursi solo la documentazione necessaria a provare il giudicato esterno), resta non scalfita la perfetta autonomia tra la misura cautelare di polizia emessa dal Prefetto ai sensi dell'art. 189 c.d.s. e l'accertamento della responsabilità penale dell'utente della strada, la prima producendo i propri effetti immediati a prescindere dall'esito del processo penale.

5. - Il ricorso va dunque respinto.

6. - Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la, soccombenza del ricorrente. (*Omissis*)  
**Cass. Civ., sez. II, 31 dicembre 2014, n. 27559) - [Riv-1505P445] (Artt. 189, 223 cs.)**



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

[www.asaps.it](http://www.asaps.it) - [sede@asaps.it](mailto:sede@asaps.it)

---

- 4 -



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

[www.asaps.it](http://www.asaps.it) - [sede@asaps.it](mailto:sede@asaps.it)

---

- 5 -